



*Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

FAQ ISEE CORRENTE

Aggiornate al 09/11/2021

I quesiti sono stati raccolti dalla Consulta Nazionale dei Caf



Consulta Nazionale dei CAF

Quesiti

1. **Domanda:** Vista la possibilità di presentare un ISEE corrente a seguito della sola variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente ovvero tipologia (C), quali sono i redditi "rilevanti" per ottenere il calcolo dell'Indicatore corrente (condizioni di accesso e redditi da dichiarare)?

Risposta:

I redditi rilevanti ai fini del calcolo dell'ISEE corrente sono:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, **in**cluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Tali fattispecie, infatti (LD; LA, TR) sono riportate nel quadro S3 "situazione reddituale corrente" della DSU corrente. Questi dati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del DPCM 159/2013, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

2. **Domanda:** La cessazione di un contratto di locazione o la sua variazione di canone, che ha determinato una perdita di reddito tale da indicare una variazione della situazione reddituale del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella determinata in via ordinaria consente di poter chiedere il calcolo dell'ISEE corrente?

Risposta: No, in quanto il reddito variato, relativo al contratto di locazione, non rientra tra i redditi di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

3. **Domanda:** Un contribuente ha presentato il Modello 730/2020 dove gli unici redditi dichiarati sono gli assegni di mantenimento percepiti dall'ex coniuge e la casa di abitazione. È possibile presentare l'ISEE corrente avendo avuto un abbattimento degli assegni di mantenimento percepiti?

Risposta: Sì, qualora sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%. Ai fini del calcolo dell'Indicatore corrente deve essere indicata nel Quadro S2 - "Variazioni rilevanti ai fini della richiesta di ISEE corrente" la tipologia "(C) - Rilevanti variazioni del reddito complessivo". Al riguardo si rappresenta che da un punto di vista fiscale, l'assegno di mantenimento erogato al coniuge a seguito della separazione legale ed effettiva o in caso di divorzio, rappresenta un reddito assimilato a lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera i del Tuir e pertanto in quanto tale entra nella determinazione del reddito ISEE. Con riferimento ai componenti per i quali si sono verificate le variazioni, nel Quadro S3 andranno pertanto forniti tutti i dati sui redditi o trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi, inclusa la componente "LD - Reddito lavoro

dipendente, pensione e assimilati” il cui valore risulterà ridotto rispetto a quanto valorizzato nell’ISEE ordinario per effetto dell’abbattimento degli assegni di mantenimento percepiti.

4. **Domanda:** Un titolare DSU ha perso o ridotto l’assegno di mantenimento versato dal ex coniuge a favore dei figli, può fare ISEE corrente?

Risposta: No. Seppure ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e) gli *“assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti”* concorrono a formare il reddito ai fini ISEE, essi tuttavia non rilevano *“ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale corrente”* non venendo difatti indicati dall’art. 9, comma 3, lett. a), b) e c), nel quale sono invece considerati gli assegni per il mantenimento del coniuge, assimilati ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente di cui alla lettera a).

5. **Domanda:** Dobbiamo elaborare una DSU corrente di un contribuente che ha percepito solo la NASPI fino al 24/03/2020 in seguito a cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dunque tipologia "A". Nel considerare i redditi degli ultimi 12 mesi e/o 2 mesi ci siamo accorti che oltre ad una mensilità di NASPI del marzo 2020 il cliente percepisce un reddito da locazione dal mese di luglio 2020. Tale ultimo reddito (che è imponibile IRPEF) deve essere inserito nella DSU corrente?

Risposta: No, il reddito da locazione non deve essere inserito per il calcolo dell’ISEE corrente, in quanto non è compreso tra le voci di reddito di cui all’articolo 9, comma 3, del DPCM 159/2013 (si veda quesito n°2). Deve essere esposta esclusivamente la riduzione della NASPI (quale reddito da lavoro dipendente) inserendo il reddito nel quadro S3 sezione LD.

6. **Domanda:** Nell’ISEE corrente va inserito il Reddito di Cittadinanza?

Risposta: Sì, perché ricade nella definizione di trattamento assistenziale non imponibile ai fini IRPEF.

7. **Domanda:** Nella DSU corrente va inserito il Rem?

Risposta: Sì, perché rientra tra i trattamenti assistenziali esenti ai fini IRPEF.

8. **Domanda:** Le indennità previste in conseguenza della situazione emergenziale COVID-19 rientrano tra i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef previsti dal modulo sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente?

Risposta Sì, in quanto trattamenti esenti da Irpef.

9. **Domanda:** Quali sono i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef rilevanti per il calcolo degli Indicatori ISEE, compreso quello corrente?

Risposta: Si tratta di quei trattamenti che sono esenti ai fini IRPEF. Rientrano in tale categoria, ad esempio, il Reddito di cittadinanza, il Reddito di emergenza, le indennità Covid, la carta acquisti,

l'assegno per il nucleo familiare, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità dei Comuni, Bonus bebè (assegno di natalità).

10. Domanda: Quando bisogna aggiornare un ISEE corrente?

Risposta: È necessario aggiornare l'ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, intervengano variazioni migliorative della situazione occupazionale e/o nella fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, di qualunque componente il nucleo familiare.

In tal caso l'aggiornamento dell'ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione. Il nuovo ISEE corrente avrà validità di sei mesi dalla data della presentazione (in sostituzione di precedenti Indicatori correnti già rilasciati dall'INPS).

11. Domanda: L'ISEE corrente scade dopo sei mesi dalla sua presentazione ed è necessariamente collegato ad un ISEE ordinario. Se si vuole presentare una nuova DSU corrente è necessario presentare anche una nuova DSU ordinaria?

Risposta: Solo se la DSU ordinaria è scaduta. Altrimenti non è necessario presentare nuovamente una DSU ordinaria, è sufficiente collegare la DSU corrente all'ISEE ancora in corso di validità.

12. Domanda: È possibile rettificare/integrare un ISEE ordinario in presenza di un ISEE corrente in corso di validità?

Risposta: Se è necessario correggere o integrare un ISEE ordinario al quale è collegato un ISEE corrente si dovrà procedere alla presentazione di una nuova DSU ordinaria e successivamente si dovrà presentare una nuova DSU per il calcolo dell'ISEE corrente.

13. Domanda: Che documentazione bisogna allegare all'ISEE corrente?

Risposta: Come previsto dal DPCM 159/2013 il soggetto dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa (ad esempio la lettera licenziamento, la cessazione della partita IVA ecc.), e le componenti reddituali aggiornate (ad esempio la busta paga, ecc). Occorre indicare il codice fiscale del componente il nucleo per il quale è intervenuta una variazione e la descrizione della documentazione e/o certificazione allegata. Inoltre, la documentazione attestante la variazione lavorativa e/o le componenti reddituali deve essere conservata dal CAF per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione ISEE corrente.

14. Domanda: Ho presentato un ISEE corrente per una diminuzione del patrimonio, ma non mi viene attestato in quanto non ho superato il 20% di decremento rispetto all'ISP ordinario. Successivamente presento un ISEE corrente per diminuzione dei redditi; devo aggiornare anche il patrimonio visto che la volta precedente avevo richiesto l'ISEE corrente per diminuzione patrimonio, o visto che non è stata attestata è come se non l'avessi mai presentata?

Risposta: Nel secondo ISEE corrente per variazione del reddito non andrà inserita la parte patrimoniale perché il precedente ISEE corrente- richiesto per la riduzione del patrimonio- non è stato “attestato” in quanto non risultava soddisfatta la condizione di avere una diminuzione superiore al 20%.

15. Domanda: Se richiedo l'ISEE corrente solo per variazione redditi, rimane la validità di sei mesi dalla data di presentazione della DSU corrente?

Risposta: Sì, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

16. Domanda: Se richiedo l'ISEE corrente solo per variazione patrimonio, la validità della dichiarazione è fino al 31/12 dell'anno della presentazione della DSU corrente?

Risposta: Sì.

17. Domanda: Se richiedo un ISEE corrente per variazione di patrimonio, e avevo già richiesto in precedenza un ISEE corrente per variazione redditi, devo aggiornare anche i redditi agli ultimi 12 mesi, e la validità diventa fino al 31/12 dell'anno della presentazione della DSU corrente?

Risposta: Sì. Nel caso in cui, a seguito della presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, in quest'ultimo deve essere aggiornata anche la parte reddituale. In tale ipotesi l'ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

18. Domanda: Se richiedo l'ISEE corrente per variazione redditi, e avevo già richiesto in precedenza un ISEE corrente per variazione patrimonio, devo aggiornare anche il patrimonio? Inoltre, la validità rimane fino al 31/12 dell'anno della presentazione della DSU corrente?

Risposta: Sì. Nel caso in cui, a seguito della presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, in quest'ultimo deve essere aggiornata anche la parte patrimoniale. Nel caso in esame, i dati del patrimonio andranno inseriti ma sono gli stessi della prima DSU corrente e andrà aggiunta la variazione “reddituale”. In presenza di un ISEE corrente attestato per la riduzione del patrimonio la validità è sempre al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU.

19. Domanda: Se, dopo aver richiesto un ISEE Corrente con variazione reddituale (la cui attestazione risulta ancora valida) richiedo un secondo ISEE Corrente reddituale in fase di compilazione di quest'ultimo devo obbligatoriamente compilare anche una variazione patrimoniale o posso inserire solo la componente reddituale?

Risposta: Se nel corso dell'anno ho già presentato un ISEE corrente il secondo ISEE che presento deve comprendere anche la variazione precedente. Se nel primo ISEE corrente sono state richieste variazioni reddituali, si potrà presentare il secondo ISEE corrente solo per variazione reddituale. Se il primo ISEE è stato presentato per una variazione reddituale e il secondo per una variazione patrimoniale devo presentare un ISEE con variazione sia reddituale che patrimoniale.

20. Domanda: Se richiedo l'ISEE corrente per entrambe le variazioni in contemporanea, ovvero reddituale e patrimoniale, anche nel caso abbia precedentemente un ISEE corrente solo con variazione reddituale o solo con variazione patrimoniale, la scadenza è sempre 31/12 dell'anno di presentazione della DSU corrente?

Risposta: Sì.

21. Domanda: Se trovo lavoro, o apro un'attività, o comincio a percepire un trattamento esente, e sono già in possesso di un ISEE corrente con variazione occupazionale o reddituale, devo tornare al CAF per aggiornare l'ISEE corrente entro due mesi dall'evento

Risposta: Sì.

22. Domanda: Sono in possesso di un ISEE corrente con entrambe le variazioni, reddituale e patrimoniale. Il mio nucleo successivamente ha avuto un'ulteriore perdita lavorativa occupazionale, posso richiedere un nuovo ISEE corrente, anche se non è ancora scaduto quello in mio possesso, con i redditi aggiornati agli ultimi 12 o 2 mesi e ovviamente riportando nuovamente il patrimonio?

Risposta: Sì.

23. Domanda: In caso di presentazione di ISEE corrente sia per perdita patrimoniale (variazione D) sia per variazione reddituale (variazione C), se una delle due variazioni non rispetta le percentuali di variazioni previste, l'INPS attesta la DSU corrente?

Risposta: No, le percentuali previste su ISR e su ISP vengono verificate entrambe, pertanto, se una delle due non è soddisfatta, l'ISEE corrente non verrà attestato. Nel caso in esame bisognerà presentare una DSU corrente inserendo solo la perdita che soddisfa la percentuale di variazione prevista (o reddituale – variazione C- o patrimoniale –variazione D).

24. Domanda: Nel primo ISEE Corrente presentato per far valere la variazione C risulta soddisfatta la variazione in diminuzione del 25% dell'indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel secondo ISEE Corrente con variazioni C e D non risulta soddisfatta la variazione in diminuzione, con i nuovi redditi, del 25% dell'indicatore della situazione Reddituale (ISR), ma risulta soddisfatta la variazione in diminuzione del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Come si comporta l'INPS mi attesta la DSU o no?

Risposta: Il secondo ISEE corrente non verrà attestato in quanto non soddisfa entrambi i requisiti.

25. Domanda: Nel caso D variazione patrimoniale è necessario evidenziare sia la variazione in negativo che in positivo?

Esempio:

al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della DSU ho il conto corrente con un saldo minore rispetto a quello di 2 anni prima. Nel frattempo, ho acquistato un immobile e quindi ho una variazione in positivo del patrimonio immobiliare

È obbligatorio inserire entrambe le variazioni?

Risposta: Sì, in quanto nell'ISEE corrente con variazione patrimoniale devo inserire tutti i patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti della DSU originaria al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

26. Domanda: Nel caso siano presenti componenti attratte o aggiuntive, in caso di variazione di tipo D) vanno aggiornati i patrimoni anche di questi soggetti?

Risposta: No, per la componente aggiuntiva in quanto non presente nel nucleo familiare della DSU ordinaria. Sì per la componente attratta.

27. Domanda: Se ho una variazione patrimoniale dei fabbricati, al 31/12 dell'anno precedente dovrò aggiornare non solo i fabbricati, ma anche saldi e giacenze medie? La variazione è di tutto il patrimonio, giusto?

Risposta: Sì, quando presento un ISEE corrente per variazione patrimoniale devo aggiornare al 31 dicembre dell'anno precedente tutti i patrimoni sia mobiliari che immobiliari di tutti i componenti il nucleo della DSU originaria.

28. Domanda: Ho un ISEE corrente per riduzione patrimoniale, un componente del nucleo ha trovato lavoro e un altro ha iniziato a percepire un trattamento, devo aggiornare entro due mesi l'ISEE corrente?

Risposta: No, in quanto nel primo ISEE corrente non è stata attestata una variazione reddituale.

29. Domanda: Marco a gennaio ha presentato un primo ISEE corrente con variazione di tipo A) per riduzione attività lavorativa.

Ad aprile viene presentato un secondo ISEE corrente per variazione patrimonio lettera D).

Nel secondo ISEE corrente in presenza di altro componente con variazione lavorativa, devo aggiornare anche la sua posizione?

Risposta: Nel secondo ISEE corrente:

- deve essere aggiornata la situazione reddituale di Marco e devono essere riportati i patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti la DSU originaria al 31 dicembre dell'anno precedente;
- è facoltativo aggiornare la variazione reddituale **in diminuzione** di altri componenti il nucleo originario a seguito di variazione lavorativa;
- è obbligatorio l'aggiornamento reddituale degli altri componenti del nucleo in caso di variazione migliorativa (nuova occupazione, inizio fruizione trattamenti non imponibili) entro due mesi dall'evento.

30. Domanda: Lavoratore (dipendente a tempo indeterminato) che si è licenziato per giusta causa a fine settembre 2021. Ha copia delle ultime 2 buste paga cartacee, che non sono state pagate dal datore di lavoro (c'è una lettera di diffida dell'avvocato relativa al mancato pagamento degli ultimi stipendi). È possibile elaborargli un ISEE corrente inserendo reddito zero oppure è comunque necessario inserire il reddito da busta paga?

Risposta: È possibile presentare un ISEE corrente indicando il reddito conseguito negli ultimi due mesi (cioè pari a zero), avendo cura di allegare ogni utile documentazione di riferimento (nel caso in esame la lettera di diffida dell'avvocato). Se nel corso di validità di tale attestazione, come previsto dalla norma, il lavoratore dovesse ricevere gli stipendi non percepiti o trovare una nuova occupazione deve presentare una nuova DSU per ottenere una nuova attestazione.